



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9856 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato XXXXXXXXX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

del provvedimento di archiviazione della richiesta di concessione della cittadinanza italiana, prot. n.-OMISSIS-, per decadenza dal beneficio in seguito a mancato giuramento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2022 il dott. XXXXXXXXXX e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato – chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare – il provvedimento di “archiviazione della richiesta di concessione della cittadinanza italiana” (pratica n.-OMISSIS-), adottato dall’amministrazione per “decadenza dal beneficio a seguito di mancato giuramento”.

Egli riferisce di aver inoltrato domanda di concessione della cittadinanza italiana, per residenza decennale (ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera *f*, della legge n. 91 del 1992), in data -OMISSIS-, per tramite dell’Ufficio cittadinanza della Prefettura -OMISSIS-, e di aver più volte sollecitato l’amministrazione alla definizione del relativo procedimento. Recatosi presso la Prefettura -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, per chiedere ragioni circa la mancata adozione dell’atto conclusivo, egli apprendeva che il Presidente della Repubblica gli aveva già rilasciato la cittadinanza con decreto del -OMISSIS-e che tale decreto gli era stato notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c. All’esito di richiesta di ostensione degli atti amministrativi (in data -OMISSIS-), egli infine apprendeva “che il decreto di concessione della cittadinanza italiana, a seguito della sua avvenuta restituzione da parte del Comune -OMISSIS-in data-OMISSIS-, per mancato giuramento, era stata archiviato dalla Prefettura -OMISSIS- il successivo -OMISSIS-” (così si legge nel ricorso).

A sostegno della domanda, in diritto il ricorrente solleva i seguenti motivi:

- violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 10 e 10-*bis* della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per omessa motivazione, difetto di istruttoria e disparità di trattamento: tanto si deduce, rappresentando che l’“archiviazione” della pratica di cittadinanza sarebbe stata dichiarata a seguito della ricezione, da parte del Comune -OMISSIS-, di una nota in data 10 maggio 2018, con cui veniva restituito il decreto di conferimento della cittadinanza con la motivazione “*non ha prestato il giuramento nei termini di legge*”. L’amministrazione, tuttavia, avrebbe agito senza previamente informare l’interessato di tale circostanza, e senza tantomeno motivare, così comprimendo il suo diritto di difesa e “privandolo del diritto di interagire con la p.a. e di rappresentare compiutamente le sue ragioni”; diversamente, egli avrebbe potuto collaborare per far giungere l’amministrazione ad una decisione diversa, “atteso che la norma di cui all’art. 7 del D.p.r. 572/1993 ammette l’interessato a prestare giuramento anche oltre i termini di notifica”;

- violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.P.R. n. 572 del 1993, dell’art. 4 del d.P.R. n. 362 del 1994, dell’art. 21-*bis* della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 143 c.p.c.; eccesso di potere per illogicità, carenza di istruttoria, di motivazione e genericità: tanto si deduce per sostenere l’illegittimità della notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana, la cui relata riporta testualmente quanto segue: “*Atto notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c., come modificato dall’art. 174 del D.L.vo n.196 del 30.06.2003 al sig. [...]OMISSIS-*”. Assume il ricorrente che, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., nel caso in cui l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore comunale non abbia rinvenuto il destinatario della notificazione nel luogo risultante dal certificato anagrafico in suo possesso, la legge impone di svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relazione di notificazione; e che, in difetto di notizie su dette ulteriori ricerche, la notificazione deve ritenersi nulla. Nel caso odierno, la relata “precompilata a stampa”, redatta dal messo del Comune -OMISSIS-, non solo non ha dato conto delle ulteriori ricerche, ma nemmeno ha indicato l’assenza del destinatario, limitandosi ad indicarne solamente il nome. Di conseguenza, non potrebbe considerarsi validamente notificato, al ricorrente, il decreto di conferimento della cittadinanza e, per l’effetto, non potrebbe neanche considerarsi decorso alcun termine per il giuramento.

2. – Si sono costituiti in giudizio, con atto di mero stile, il Ministero dell'Interno e l'Ufficio territoriale del Governo -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato.

Con ordinanza n. -OMISSIS-questo TAR, sez. I-ter, ha respinto la domanda cautelare, non ritenendo sussistente il requisito del *periculum in mora*.

In vista della pubblica udienza di discussione, la difesa erariale ha depositato (in data 4 giugno 2022) una relazione sui fatti di causa, predisposta, in data 3 giugno 2022, dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

Questo TAR, con ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-, assunta all'esito della trattazione pubblica del 10 giugno 2022, ha ordinato alla Prefettura -OMISSIS- e al Comune -OMISSIS-di depositare in giudizio, “entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza”, documentati chiarimenti in ordine alle modalità con le quali fu effettuata la notificazione del decreto di concessione della cittadinanza, nonché la copia della relativa relata di notificazione.

Con memoria depositata il 26 ottobre 2022 il ricorrente, nel rilevare la mancata ottemperanza, da parte dell'amministrazione, all'ordinanza istruttoria di questo TAR, ha insistito per l'accoglimento del gravame. In data 7 novembre 2022, infine, la difesa erariale ha depositato ulteriori documenti, in preteso adempimento alla citata ordinanza istruttoria.

Alla pubblica udienza del 25 novembre 2022, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.

3. – Preliminarmente, in accoglimento di apposita eccezione del ricorrente (formulata nel corso della pubblica trattazione) devono essere stralciati i documenti depositati dalla difesa erariale in data 7 novembre 2022, in quanto tardivi rispetto al termine di quaranta giorni liberi prima dell'udienza di discussione (fissata per il 25 novembre 2022), ai sensi dell'art. 73, comma 1, cod. proc. amm.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Giova ricostruire i tratti salienti della controversia. Come emerge dagli atti versati in giudizio, il decreto del Presidente della Repubblica del -OMISSIS-, prot. n.-OMISSIS-, aveva concesso la cittadinanza italiana al ricorrente. In calce a detto decreto – come correttamente rappresentato in ricorso – è riportata la relata di notifica “ai sensi dell'Art. 143 C.P.C.” che si limita a dare atto della notifica stessa in data 8 gennaio 2015 nei confronti dell'odierno ricorrente, individuato per nome, ma che nulla precisa circa le effettive modalità con le quali la notifica è stata realizzata. Al contempo, è agli atti l'involucro del relativo plico, recante la dicitura di mancato recapito, con data e firma illeggibili, nella quale risulta barrata la casella “destinatario trasferito”. Inoltre, è agli atti una comunicazione dell'amministrazione dell'interno, indirizzata al difensore del ricorrente e proveniente dall'indirizzo e-mail “-OMISSIS-”, recante la data del 25 giugno 2018, e avente ad oggetto “-OMISSIS-” (ossia, il numero di pratica di cittadinanza del ricorrente), nella quale si afferma quanto segue: “Con riferimento alla Sua richiesta circa la pratica in oggetto comunico che alla stessa non è possibile dar seguito trattandosi di procedura datata in cui il giuramento non è avvenuto per decadenza dei termini assegnati dalla legge”.

Non vi è dubbio, pertanto, che l'amministrazione ha ritenuto di chiudere definitivamente il procedimento di concessione della cittadinanza con la decadenza per mancato giuramento e che, al contempo, la ragione di ciò riposa nella pretesa scadenza dei termini, imposti dall'art. 10 della legge n. 91 del 1992, per prestare il giuramento di rito (“sei mesi dalla notifica del decreto”). Non vi è poi

dubbio, in base ai descritti atti versati in giudizio, che la notifica del decreto di concessione della cittadinanza è stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ossia con le modalità della notifica a persona avente residenza, dimora o domicilio sconosciuti; né vi è dubbio circa il fatto che la relativa relata (che risulta depositata in giudizio: è riportata in calce al decreto di conferimento della cittadinanza) non contiene l'indicazione delle ricerche e delle indagini compiute per raggiungere il destinatario, limitandosi essa a dar conto del fatto che la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e a riportare il nome del destinatario e la data.

Secondo un tradizionale orientamento della giurisprudenza, di recente ribadito dalla Corte di cassazione, ai fini della notificazione ex art. 143 c.p.c., *“l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione”* (Cassaz., sez. III civ., ordinanza 16 dicembre 2021, n. 40467). Tale approccio, dunque, giunge a ritenere la nullità, e quindi l'inefficacia, della notificazione per il semplice fatto che la relata non contenga alcuna indicazione sulle ricerche effettuate. Secondo altro orientamento, pure di recente sostenuto dalla Corte di cassazione, la mancata indicazione delle ricerche effettuate non comporta, di per sé, la nullità della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., *“non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elenco dei motivi di cui all'art. 160 c.p.c.”*; si aggiunge tuttavia, significativamente, che, dovendosi necessariamente *“distinguersi l'omesso compimento delle indagini dalla loro mancata indicazione nella relata di notifica”*, *“solo il mancato concreto compimento delle indagini e delle ricerche volte ad accertare lo stato di irreperibilità del notificando può rendere la notificazione eseguita tramite ricorso alla procedura di cui all'art. 143 c.p.c. inidonea al perseguimento del suo scopo e conseguentemente illegittima”*: ciò, in quanto le condizioni legittimanti la notifica ex art. 143 c.p.c. *“non sono [...] rappresentate dal dato soggettivo dell'ignoranza del notificante circa il luogo dove reperire il notificando, ma dall'assenza di colpevolezza, dovendosi tener presente che ricorre l'ignoranza colpevole qualora risulti che nessuna indagine, oltre quella anagrafica, sia stata compiuta”*; di conseguenza, si può ritenere legittima la notificazione ex art. 143 c.p.c. solo *“quando nessun addebito di negligenza e di ignoranza colpevole può essere attribuito al notificante ovvero quando, al di là della mancata indicazione nella relata di notifica, risulti con assoluta certezza che egli si sia reso invece autore di opportune ricerche, non solo anagrafiche, tradottesi ad es. in più di un tentativo di notifica, eseguiti in luoghi diversi, a testimonianza della diligenza usata nella ricerca del notificando”* (così, di recente, Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 8 novembre 2021, n. 32444).

Nel caso di specie, la relata di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. non riporta – come già detto – alcuna indicazione circa il compimento delle indagini volte a raggiungere il destinatario e, al contempo, l'amministrazione (pur sollecitata da questo TAR mediante la menzionata ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-) non ha fornito in giudizio alcun ragguaglio circa lo svolgimento delle opportune ricerche, né tantomeno ne ha offerto prova. Nella relazione depositata in giudizio il 4 giugno 2022 l'amministrazione ha dato semplicemente conto del fatto che il destinatario risultava irreperibile, come da conforme provvedimento di cancellazione anagrafica preceduto da una *“continua attività di accertamento”*, ma non ha fornito alcuna notizia circa i tentativi di reperimento del destinatario ai diversi fini della notifica ex art. 143 c.p.c.

In conformità al generale principio di c.d. vicinanza della prova, tuttavia, gravava proprio sull'amministrazione l'onere di dimostrare il fatto positivo costituito dalla messa in atto dei tentativi di ricercare il destinatario. La mancata ottemperanza, da parte dell'amministrazione, agli

incombenti istruttori richiesti, sul punto, da questo TAR integra, del resto, un comportamento omissivo ingiustificato dal quale questo Collegio, in applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 64, comma 4, cod. proc. amm., in analogia a quanto previsto relativamente al giudizio civile dall'art. 116, comma 2, c.p.c., ritiene di desumere argomenti di prova a favore della parte ricorrente (cfr., di recente, analogamente, TAR Lazio, Roma, questa sezione V-bis, sentenza n. 16321 del 2022).

Da quanto precede si deve pertanto desumere che, verosimilmente e in mancanza di un'idonea prova contraria fornita dalla parte resistente (neanche all'esito della ridetta ordinanza collegiale istruttoria), il decreto di concessione del -OMISSIS-non sia stato ritualmente notificato al destinatario e, conseguentemente, non sia mai neanche validamente decorso il termine per prestare giuramento, quale previsto dall'art. 10 della legge n. 91 del 1992.

Ne consegue – con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame – l'illegittimità della decadenza pronunciata dall'amministrazione, come correttamente lamentato nel ricorso, e, pertanto, l'annullamento della comunicazione che, come risulta agli atti versati in giudizio, ha esternato tale intendimento dell'amministrazione dell'interno, costituita dalla e-mail del 25 giugno 2018, avente ad oggetto “-OMISSIS-”, proveniente dall'indirizzo “-OMISSIS-”. In ottemperanza alla presente sentenza, pertanto, l'amministrazione dovrà provvedere ad una nuova notifica del decreto di cittadinanza nei confronti del ricorrente, ai fini del giuramento di rito, all'esito del quale, se tempestivamente effettuato entro il termine di sei mesi dalla notificazione, il decreto di concessione della cittadinanza avrà pieno effetto, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 91 del 1992.

4. – Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, attesa la novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione quinta-bis, definitivamente pronunciando,

Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla la comunicazione dell'amministrazione dell'interno, di cui alla e-mail del 25 giugno 2018, avente ad oggetto “-OMISSIS-”, proveniente dall'indirizzo “-OMISSIS-”, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati...